

PROTOCOLLO

Lavori di Pubblica Utilità

Premesso che la disciplina normativa sui lavori di pubblica utilità si fonda su alcune precise disposizioni legislative:

A norma dell'art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni.

L'art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 272 del 2005 ha attribuito al giudice il potere di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.

L'art. 224-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.

L'art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il buon esito della misura comporta **l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo** condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.

L'art. 187 comma 8-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze **nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente**. Il buon esito della misura comporta **l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo** condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.

L'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 122 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 205 del 1993.

Il d.l. 122 del 1993 aveva previsto all'art. 1^{1bis} la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967).

Considerato che, inoltre, per regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i soggetti destinatari dei lavori di pubblica utilità è stato emanato il **DM 26 marzo 2001** il cui art. 2 comma 1 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il **Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale**, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Considerato che, infine, il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti (Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Prefettura di Firenze, Questura di Firenze, Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di Firenze, Provincia di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Camera penale di Firenze, Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria - Ufficio esecuzione penale esterna) sottoscrivono il presente Protocollo:

- per realizzare un efficace coordinamento tra le Istituzioni e gli Enti chiamati dalla legge a dare applicazione ai lavori di pubblica utilità;
- per garantire all'imputato e al suo difensore i diritti processuali e sostanziali (ivi compreso il diritto all'informazione riaffermato dalla Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali);
- per assicurare agli Enti e alle Associazioni convenzionati l'assistenza necessaria al buon esito del lavoro di pubblica utilità nell'interesse della persona sottoposta a procedimento penale e della collettività;
- per mettere gli organi di controllo (l'Ufficio esecuzione penale esterna e l'Autorità di pubblica sicurezza) in condizione di operare secondo il principio della buona amministrazione;
- per perseguire l'obiettivo costituzionale della tendenziale funzione rieducativa della sanzione anche alla luce dei principi di responsabilizzazione dell'autore del reato e dei suoi obblighi riparatori per l'offesa arrecata.

Il protocollo si compone di tre paragrafi e di un'appendice.

Il § 1 espone la normativa in dettaglio con riferimento alle ipotesi di più frequente

applicazione della disciplina del lavoro di pubblica utilità.

Il § 2 indica gli organi del procedimento concordato per l'applicazione efficace della normativa sui lavori di pubblica utilità.

Il § 3 descrive il procedimento.

L'appendice si compone di n. 11 Allegati.

§ 1 LA NORMATIVA

1)

Gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 120 del 2010

La previsione

Gli artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis C.d.S. prevedono la possibilità di sostituire le pene dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.L.vo 274 del 2000, in materia di competenza penale del giudice di pace, sul duplice presupposto che non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato e che il condannato non ne abbia già usufruito (comma 9-*bis* dell'art. 186 C.d.S. e comma 8-*bis* dell'art. 187 C.d.S.).

Il legislatore (evidentemente per evitare lo scoglio rappresentato dal divieto di lavoro obbligatorio che si evince dall'art. 4 c. 2 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ha voluto assicurare al condannato la facoltà di opporsi alla prestazione dell'attività socialmente utile. La sostituzione della pena, infatti, è subordinata alla sua non opposizione secondo un meccanismo già utilizzato nell'art. 165 c.p. L'opposizione deve provenire dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale (trattandosi di atto personalissimo; arg. *ex art.* 33 c. 2 D.L.vo 274 del 2000).

L'esecuzione

La normativa prevede che sia il giudice, con la sentenza penale di condanna o col decreto penale, ad incaricare l'Ufficio locale dell'esecuzione penale esterna ovvero l'ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena (ovvero, in mancanza, l'Arma dei Carabinieri territorialmente competente) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Sul piano meramente letterale, il legislatore, specificando le competenze esecutive del giudice, subito dopo aver rinviato all'art. 54 D.L.vo 274 del 2000, sembra voler derogare *in parte qua* la normativa del giudice di pace richiamata.

Occorre, infatti, precisare che in questo caso l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità non costituisce una vicenda definitiva ma costituisce una sorta di "messa in prova" del condannato, il quale potrebbe adempiere con successo ai propri obblighi, provocando così l'estinzione del reato e i connessi provvedimenti oppure violare le prescrizioni con conseguente revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino di quella sostituita.

Va ancora precisato, con riguardo ai provvedimenti che il giudice può adottare a fronte dell'accertata violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che la revoca della misura sostitutiva è solo una delle opzioni

possibili (quella massima, conseguente alle violazioni più gravi, dimostrative dell'inefficacia della misura sostitutiva): il giudice, infatti, a tal fine deve tenere conto "*dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione*" e, all'esito, può anche non procedere alla revoca, limitandosi, piuttosto, ad adottare nuove e diverse prescrizioni conformi alle esigenze del caso concreto (anche nella prospettiva della prevenzione del rischio di ulteriori inosservanze). In tale occasione, riteniamo che il giudice possa anche "rideterminare" la pena residua ancora da scontare, scorporando dal periodo di tempo relativo al "presofferto" quello in realtà sostanzialmente non scontato in ragione dell'accertato comportamento trasgressivo.

2)

I lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 73 comma 5 bis dpr n. 309 del 1990

Secondo l'art. 73 c. 5-bis d.p.r. 309 del 1990 ("*il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato [...] può applicare [...]*") indica chiaramente che la "sostituzione" può avvenire solo contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento (con la conseguenza che la richiesta dell'imputato deve essere formulata in via preventiva, per l'ipotesi in cui il giudice ritenga di doverlo condannare o di accedere alla richiesta di applicazione pena).

Dal punto di vista procedurale il presupposto della RICHIESTA dell'imputato per l'applicazione della misura sostitutiva è palesemente diverso dal presupposto della "*non opposizione*" indicato per i reati di guida in stato di ebbrezza o con uso di sostanze stupefacenti.

Tuttavia se si presta attenzione all'importanza di realizzare con il richiedente un percorso *consensuale*, le differenze anche procedurali possono ridursi decisamente.

Considerato che - ai sensi dell'art. 73 c. 5-bis d.p.r. 309 del 1990 - la sanzione sostitutiva non è applicabile qualora si debba concedere la sospensione condizionale della pena, è facilmente ipotizzabile che la richiesta di sostituzione possa pervenire da persona in stato di custodia cautelare nei cui confronti il PM abbia chiesto procedersi con giudizio immediato. Poiché in tal caso i tempi risultano piuttosto stretti (si veda l'art. 458 c.p.p. che impone all'imputato l'onere di chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato), unitamente al decreto, dovrà essere comunicato all'imputato e al suo difensore l'avviso che essi potranno richiedere l'applicazione della sanzione sostitutiva con i riferimenti necessari all'individuazione dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità.

3)

I lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 165 c.p.

Mentre nelle ipotesi previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S. il lavoro di pubblica utilità si atteggia sostanzialmente come una ipotesi di "*messa alla prova*" antecedente la decisione del giudice di merito (sia ai fini della dichiarazione di estinzione del reato sia ai fini della revoca della sanzione sostitutiva con conseguente ripristino della sanzione originaria) e in quella prevista dall'art. 73 comma 5 dpr 309 del 1990 si atteggia come sanzione *alternativa*, nell'ipotesi prevista dall'art. 165 c.p. il lavoro di pubblica utilità interviene al momento della definizione del procedimento e, per interpretazione, allo stato, nettamente prevalente, solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

Quanto al lavoro di pubblica utilità disposto ai sensi dell'art. 165 c.p. sono previste due particolarità:

- non opera il rinvio all'art. 54 comma 5 del D.Lvo 274 del 2000 (secondo il quale, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa di due ore di lavoro di pubblica utilità), in quanto non richiamato dall'art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento al codice penale. Pertanto si deve indicare nella sentenza il numero delle ore di lavoro calcolato in 6 ore settimanali con durata massima di 156 ore (corrispondenti a mesi 6) e salvo diversa determinazione del giudice (vedi Sentenza Cassazione Sezione I, 16.06.2009, n. 32649).

- non è prevista la comunicazione all'UEPE per la verifica dell'effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ma la comunicazione all'ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio. L'esecuzione resterà sospesa sino al momento in cui la sentenza che ha disposto il lavoro di pubblica utilità sarà diventata definitiva ed il difensore dell'imputato dovrà verificare che presso l'Ente/Associazione permanga la disponibilità allo svolgimento dell'attività già concordata, provvedendo in caso contrario alla ricerca di una nuova disponibilità con richiesta al giudice dell'esecuzione di un provvedimento di modifica di quanto disposto in sentenza.

Ove la parte non si attivi, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità potrà essere revocata incombando sull'imputato un onere di collaborazione (Cass. n. 6314 del 10.12.2009) con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena.

§ 2 GLI ORGANI

Tavolo di coordinamento

Le Istituzioni firmatarie del presente protocollo sono rappresentate ad un Tavolo di coordinamento che viene convocato almeno una volta l'anno dal Presidente del Tribunale - quale autorità designata dal **D.M. 26 marzo 2001** per la stipula delle convenzioni per i lavori di pubblica utilità - anche su richiesta di una delle altre istituzioni firmatarie.

Il Tavolo di coordinamento sovrintende all'andamento dei lavori di pubblica utilità anche ai fini di eventuali modifiche al presente protocollo.

Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità

Presso il Tribunale di Firenze è istituito un Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità diretto da un magistrato incaricato dal Presidente del Tribunale.

L'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità svolge funzioni di:

- raccolta e aggiornamento delle convenzioni del Tribunale con Enti/Associazioni;
- orientamento per l'utenza (indagati/imputati e loro difensori) nella individuazione dell'Ente/Associazione presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità;
- fornitura della modulistica necessaria alla redazione della dichiarazione di disponibilità/programma di lavoro di pubblica utilità;
- informative sul presente Protocollo;
- formazione di un archivio anche a fini statistici sull'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta dal Tribunale di Firenze.

Dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità possono far parte operatori volontari o *stagisti* designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o da altri Enti secondo modalità indicate da specifiche convenzioni.

§ 3 LA PROCEDURA

1 Richiesta di informazioni

L'imputato e/o il suo difensore possono rivolgersi all'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità (ULPU) per acquisire informazioni sulle realtà associative e sull'esistenza di disponibilità da parte degli enti convenzionati a concordare un programma di lavori non retribuiti. L'ULPU dovrà essere dotato di contatti diretti con gli enti convenzionati e della modulistica necessaria per il rilascio della dichiarazione di disponibilità da parte dell'ente nonché per la redazione del programma di lavori di pubblica utilità

2 Richiesta del programma di lavori di pubblica utilità

Sulla base delle informazioni ricevute l'imputato e/o il suo difensore si presentano presso l'Ente – eventualmente indicato dall'ULPU - per concordare la redazione del programma di lavoro non retribuito con specifica indicazione del tipo di attività, della durata e degli orari.

1-2

a) Informativa preliminare per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S.

Nella prassi attuale presso il Tribunale di Firenze vi è un ampio ricorso al decreto penale di condanna che irroga la pena detentiva e pecuniaria per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. Solo a seguito di opposizione si crea la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità

previa fissazione dell'udienza con una dilatazione dei tempi e un aggravio delle incombenze giurisdizionali e amministrative che può essere evitato e prevenuto sollecitando - prima dell'emissione del decreto penale di condanna - l'indagato e/o il suo difensore ad attivarsi per richiedere, da subito, la sanzione sostitutiva non senza aver ottenuto il benestare dell'ente e dell'associazione per il lavoro di pubblica utilità.

Per favorire l'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa vigente, la Prefettura provvederà ad inoltrare al destinatario dell'ordinanza di sospensione della patente di guida (ai sensi degli artt. 186 comma 7° e 187 comma 6° C.d.S.) un avviso - chiaro nella forma e nel contenuto - con il quale lo si informa della possibilità di accedere - in luogo della pena detentiva e pecuniaria - a lavori di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento dei tempi di sospensione e la revoca della confisca. Con tale avviso si informa il destinatario della possibilità di recarsi presso l'ULPU (quando non possieda informazioni dirette su enti e associazioni convenzionate con il Tribunale) e di sollecitare al PM - possibilmente con l'assistenza di un legale - la richiesta al GIP di un decreto penale di condanna a sanzione sostitutiva secondo le modalità indicate nella dichiarazione di disponibilità dell'Ente o dell'Associazione.

b) Informativa preliminare per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 dpr n. 309 del 1990

Dal momento che la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in caso di violazione dell'art. 73 comma 5 dpr n. 309 del 1990 non può essere applicata qualora si debba concedere la sospensione condizionale della pena è possibile che l'interessato a richiederla sia persona in stato di custodia cautelare (si tenga conto che la sostituzione della pena può essere concessa per due volte). Occorre pertanto

- soprattutto quando il PM proponga il giudizio immediato - informare rapidamente l'imputato della possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva in tempi tali da permettergli, anche a mezzo del suo difensore, di prendere i necessari contatti con gli Enti e le Associazioni in grado di accogliere l'interessato anche ai fini di un eventuale percorso terapeutico. Tale informativa deve essere allegata al decreto che dispone il giudizio immediato notificato ai sensi dell'art. 456 c.p.p.

3 Presentazione del programma per i lavori di pubblica utilità al giudice

Il programma per i lavori di pubblica utilità deve essere depositato presso la cancelleria del giudice il quale lo trasfonderà, se ammissibile, nel provvedimento applicativo della misura sostitutiva.

4 Comunicazione del provvedimento

Il provvedimento dovrà essere comunicato all'imputato e al suo difensore, all'ULPU e all'Associazione indicata nel programma. Qualora si tratti di lavori di pubblica utilità che implicano un controllo da parte dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) o da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza (come nel caso della sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi, art. 165 c.p.) il provvedimento andrà comunicato anche a queste autorità.

5 e 6 Inizio, svolgimento e conclusione del programma

L'Ente o l'Associazione indicata dal programma di lavori di pubblica utilità dovrà riferire all'U.E.P.E o all'Autorità di p.s. (PdS o CC) dell'inizio dell'attività non retribuita. Allo stesso modo dovranno essere comunicati gli eventuali inadempimenti da parte del condannato. Sarà l'organo di controllo ad avvisare il giudice o il PM (quando la decisione sulla sanzione sostitutiva è passata in giudicato) di questi inadempimenti. Allo stesso modo l'Ente o l'Associazione riferiranno - mediante apposita relazione - la conclusione del programma con gli elementi utili per il giudizio dell'autorità giudiziaria. Spetta sempre agli organi di controllo far pervenire al giudice o al PM la relazione finale.

7 Fissazione dell'udienza da parte del giudice e comunicazioni al pubblico ministero

Nei casi previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S., sulla base della relazione dell'Ente/Associazione, il giudice fisserà l'eventuale udienza per dichiarare l'estinzione del

reato o, al contrario, per la modifica degli obblighi della sanzione sostitutiva o per revoca della misura sostituita e il ripristino di quella originaria. Anzi è auspicabile che il giudice - nel disporre la sostituzione della pena - fissi, da subito, un'udienza successiva, comunicata alle parti con il provvedimento stesso, per la "chiusura" del procedimento.

Nel caso previsto dall'art. 73 comma 5-bis dpr 309 del 1990 la norma distingue due situazioni in caso di violazione degli obblighi:

- quella del giudice precedente (qualora la decisione non sia ancora passata in giudicato) che, d'ufficio o su richiesta del PM, revoca la sanzione sostitutiva;
- quella del giudice dell'esecuzione (qualora la decisione sia passata in giudicato) che, su richiesta del PM e secondo le formalità previste dall'art. 666 c.p.p., revoca la sanzione sostitutiva.

Nel caso previsto dall'art. 165 c.p. le norme non prevedono la fissazione di un'udienza per l'accertamento dell'esito dei lavori di pubblica utilità. Poiché il lavoro di pubblica utilità viene disposto in forza di sentenza passata in giudicato spetterà al PM chiedere al giudice la revoca della sanzione sostitutiva nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p.

24 gennaio 2013

Tribunale di Firenze

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Prefettura di Firenze

Questura di Firenze

Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di Firenze

Provincia di Firenze

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Camera penale di Firenze

Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria - Ufficio
esecuzione penale esterna - Firenze

ALLEGATO 1

Vademecum per i richiedenti

CONDANNATI PER REATI ex artt. 186 / 187 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e art. 73 comma 5 dpr 309 del 1990.

L'avvocato contatta telefonicamente il referente dell'Ente/Associazione convenzionata riferendo la tipologia di reato, la fase del procedimento penale, dati anagrafici, residenza dell'assistito e orari in cui potrebbe svolgere il lavoro di pubblica utilità

Viene concordato un appuntamento con l'assistito e l'Ente in cui devono essere fissati:

- Orari e giorni in cui verrà svolto il lavoro
- Mansioni
- Luogo in cui verrà svolta l'attività
- Nominativo del referente dell'Ente/Associazione che si occuperà di coordinare l'attività lavorativa con recapito telefonico.

Se il colloquio è positivo (cioè se coincidono le richieste dell'Ente/Associazione con gli impegni lavorativi dell'assistito):

- Compilazione da parte dell'Associazione del Programma dei lavori di pubblica utilità (materiale allegato).
- Copia del Programma dovrà essere consegnata all'assistito o all'avvocato.
- L'avvocato e/o l'assistito si informeranno della data di udienza.
- Il dispositivo con il quale l'imputato viene ammesso ai lavori di pubblica utilità viene comunicato dalla Cancelleria del giudice all'UEPE o all'autorità di P.S. incaricata per i controlli nonché all'ente/associazione presso la quale viene svolta l'attività socialmente utile.

Dal momento in cui l'Ente/Associazione riceverà la sentenza, il condannato potrà iniziare a svolgere il lavoro di pubblica utilità. A quel punto l'ente/associazione dovrà predisporre un foglio orario di entrata ed uscita con il nominativo dell'imputato o del condannato e controfirmato dallo stesso e dal referente. Una volta stabilita la data di inizio del lavoro di pubblica utilità l'ente/associazione invierà una comunicazione scritta, indicando il giorno d'inizio dell'attività e il recapito all'organo di controllo. Qualunque comunicazione relativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità verrà inviata all'organo di controllo.

Quando l'imputato/condannato avrà espletato tutte le ore indicate in sentenza dovrà essere redatta una breve relazione sull'andamento che, insieme al foglio orario, dovrà essere inviata all'UEPE o all'autorità di P.S.

CONDANNATI con sospensione condizionale della pena subordinata all'esecuzione di lavori di pubblica utilità (art. 165 c.p.)

Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 165 c.p. differiscono da quelle relative agli imputati/condannati per guida in stato di ebbrezza, in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti o per violazione dell'art. 73 c. 5 dpr 309 del 1990:

I condannati che beneficiano della seconda sospensione condizionale della pena dovranno svolgere le ore settimanali stabilite in udienza (non superiori a 6 salvo diversa disposizione del giudice) per la durata della pena.

Sarà quindi sempre necessario predisporre un prospetto orario rispetto alla presenza del condannato per le ore stabilite dal Giudice in sentenza.

Il lavoro di pubblica utilità potrà iniziare solo dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile.

La verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità è sempre dei Commissariati di Zona o delle Stazioni dei Carabinieri.

La comunicazione della data d'inizio dell'attività e la relazione devono essere inviate all'Autorità di P.S. (e non anche all'UEPE cui la legge, in questo caso, non attribuisce competenze).

ALLEGATO 2

FUNZIONI DELL'UFFICIO PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

I lavori di pubblica utilità sono previsti da diverse ipotesi di reato ma non hanno una disciplina unitaria. Nella guida in stato di ebbrezza il l.p.u. ben eseguito comporta l'estinzione del reato; nel reato di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti (ipotesi lieve) la sanzione sostituisce semplicemente il carcere; nel caso previsto dall'art. 165 c.p. costituisce una condizione per la concessione della sospensione della pena. A seconda dei reati sono diversi gli esiti, le modalità di controllo, gli organi preposti al controllo, l'attività dell'a.g. all'esito del l.p.u.

Queste sono le ragioni che inducono a istituire un ufficio che costituisca un punto di riferimento per i diversi soggetti coinvolti nell'applicazione dei l.p.u.

La soluzione migliore è quella di insediare un tale ufficio presso il Tribunale. Tale sistemazione corrisponde a esigenze di accesso per l'Avvocatura, di comunicazione con le cancellerie e le segreterie interessate dal procedimento, di raccolta dati da inserire nei registri informatici e, non da ultimo, di indicazioni coerenti ai soggetti esterni (Enti/Associazioni, U.E.P.E. e Autorità di p.s.).

L'Ufficio è costituito da un magistrato responsabile e da due "incaricati" a metà tempo ciascuno. La formula del metà tempo (anziché di un'unica persona a tempo pieno) è giustificata dall'attuale scarsità di risorse soprattutto umane e dalla necessità di avvalersi di contributi esterni alla pubblica amministrazione a titolo gratuito o con corrispettivi ridotti.

Tale soluzione può essere soddisfatta - al momento attuale - o mediante il ricorso a *stage* previsti da Convenzioni del Tribunale con il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati locale o con altri Enti interessati. Non è da escludersi il ricorso a operatori di servizio civile (in ragione di progetti riconosciuti da bandi nazionali o regionali).

Il sistema delle Convenzioni con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con gli altri Enti interessati avrebbe in ogni caso il vantaggio di inserire laureandi/laureati/praticanti delle diverse discipline giuridiche e sociali in un contesto lavorativo utile al loro futuro professionale nella misura in cui la restante parte del tempo/lavoro verrebbe dedicata alla loro formazione nell'attività giurisdizionale più in generale.

In questo caso il lavoro degli stagisti - siano essi indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o dall'Università - potrebbero operare direttamente sotto la sorveglianza di un magistrato (che si incaricherebbe anche della loro formazione più in generale) anche nella prospettiva di un interscambio costante uffici giudiziari - avvocatura - università - altri enti.

In ogni caso occorre un collegamento con **I'URP** che dovrà essere dotato di un *dépliant* contenente il *vademecum* di cui all'Allegato 1

In generale comunque **LE FUNZIONI** dovrebbero essere le seguenti:

- Conservare e aggiornare l'elenco delle Associazioni e degli Enti a mezzo di un data-base organizzato per tipologie di lavori di pubblica utilità secondo lo schema indicato dal DM 26.3.2001
- Fornire informazioni agli interessati (Indagati, Imputati, Avvocati muniti di procura speciale) sui passaggi e sulle fasi in cui si articola la procedura
- Tenere contatti con gli Enti/Associazioni e con gli Organi di controllo
- Consegnare (in formato cartaceo o on-line) la modulistica per la redazione del Programma di l.p.u. che verrà redatto dall'interessato insieme all'Ente/Associazione presso cui svolgerà l'attività lavorativa
- Ricevere il provvedimento applicativo della misura sostitutiva e l'atto definitivo del procedimento (estinzione del reato, revoca della pena sostitutiva e applicazione dell'originaria sanzione, relazione di esecuzione del l.p.u. ex art. 73 comma 5-bis dpr 309 del 1990, relazione di esecuzione dei l.p.u. ex art. 165 c.p.; revoca della sospensione condizionale della pena).

ALLEGATO 3

MODELLI DI DISPOSITIVO

a) Per gli artt. 186 e 187 C.d.S.

CONDANNA/APPLICA A _____ la pena di mesi _____ e giorni _____ di arresto e € _____ di ammenda

DATO ATTO CHE NON VI È OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO

sostituisce la pena detentiva e la pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ragguagliata in complessive ore di lavoro da eseguirsi presso l'ENTE/

ASSOCIAZIONE _____ con sede in _____

Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere eseguito con svolgimento di n. _____ ore a settimana, compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato.

Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio in un periodo compreso tra il decimo giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza e il termine ultimo di mesi quattro dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza; autorizza lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima che la sentenza divenga irrevocabile.

Dispone la confisca amministrativa del veicolo in sequestro, salvo revoca di tale confisca in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 1, salvo riduzione di tale sospensione in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna o l'Autorità di p.s. _____ territorialmente competente, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e manda alla cancelleria per la relativa comunicazione a:

U.E.P.E. o Autorità di p.s.

ULPU

Ente/Associazione

(tutte le comunicazioni sono fatte per via informatica)

Limitatamente alla violazione dell'art. 187 C.d.S. la disposizione sui lavori di pubblica utilità può essere integrata come segue:

Dispone che _____ partecipi al programma terapeutico e socio-riabilitativo come definito ai sensi degli artt. 121 e 122 dpr 309 del 1990

Li

b) Per l'art. 73 comma 5 dpr 309 del 1990

CONDANNA/APPLICA A _____ la pena di mesi _____ e giorni _____ di reclusione e

€_____ di multa

SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO E SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO

APPLICA LA PENA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ in complessive ore_____ di lavoro da eseguirsi presso l'ENTE/

ASSOCIAZIONE_____ con sede in_____

Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere eseguito con svolgimento di n._____ ore a settimana, compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato.

Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio in un periodo compreso tra il decimo giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza e il termine ultimo di mesi quattro dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza; autorizza lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima che la sentenza divenga irrevocabile.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competente, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e manda alla cancelleria per la relativa comunicazione.

Si comunichi per via informatica a:

UEPE

ULPU

c) Per l'art. 165 c.p.

CONDANNA/APPLICA A_____ la pena di mesi_____ e giorni _____ di reclusione e €_____ di multa

CONCEDE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

CON IL CONSENSO DELL'IMPUTATO E SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO

SUBORDINA LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ALLA EFFETTUAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ in complessive ore_____ di lavoro da eseguirsi presso l'ENTE/

ASSOCIAZIONE_____ con sede in_____

Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere eseguito con svolgimento di n._____ ore a settimana, compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato.

Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio entro il termine ultimo di mesi quattro dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza.

Incarica il Commissariato di P.S. di _____/Comando Stazione C.C. di _____ territorialmente competente, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e manda alla cancelleria per la relativa comunicazione per via informatica a

Autorità di p.s.

ULPU

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di _____, dell'ENTE/
ASSOCIAZIONE _____, con sede in _____, Via
_____, dichiara di essere disponibile ad accogliere il/la sig.
_____, nato/a a _____ il _____ residente
in _____ Via _____, per lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 274 del 2000.

L'ENTE/ASSOCIAZIONE _____ ha siglato la convenzione con il
Presidente del Tribunale di Firenze in data _____ per
l'effettuazione di lavori di pubblica utilità da parte di persone sottoposte a
procedimento penale.

Si specifica che il/la sig./sig.ra _____ sarà adibito/a alle seguenti
mansioni/attività:

0 _____

La disponibilità ad impegnare il/la sig./ra _____ in lavori di pubblica
utilità presso questo ENTE/ASSOCIAZIONE verrà tenuta ferma per mesi sei a
decorrere dalla data della presente dichiarazione.

L'attività verrà svolta nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore
_____, salvo approvazione dell'Ill.mo Tribunale.

Le ore svolte verranno registrate e controfirmate dal condannato e dal
Responsabile.

Al termine della pena verrà rilasciata una relazione che documenterà l'assolvimento
degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal/dalla sig./sig.ra _____, di
cui all'art.6 D.M. 26.3.2001.

L'Associazione/Comune provvederà alla copertura assicurativa del condannato.

Il soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del/della sig./sig.ra
_____ sarà _____ Tel. _____

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti

Data,

Comune/Associazione

Indirizzo

Recapito Telefonico

Fax

e mail

ALLEGATO 5

ADEMPIMENTI DURANTE E ALL'ESITO DELLO SVOLGIMENTO DEI L.P.U.

MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OBBLIGATO - INADEMPIMENTI

L'ENTE/ASSOCIAZIONE, per mezzo della persona incaricata di seguire i l.p.u., segnala agli ORGANI DI CONTROLLO (UEPE, Commissariato di P.S., Stazione C.C.) gli inadempimenti dell'obbligato o, addirittura, la sua mancata presentazione per assumere il servizio concordato. Gli ORGANI DI CONTROLLO riferiscono al giudice (o al PM se si tratta di sentenza passata in giudicato).

CONCLUSIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ENTE/ASSOCIAZIONE, per mezzo della persona incaricata di eseguire i l.p.u., redige una RELAZIONE CONCLUSIVA e la trasmette agli ORGANI DI CONTROLLO. Questi la fanno pervenire, con eventuali osservazioni su circostanze esterne all'attività di lavoro, al giudice (o al PM se si tratta di sentenza passata in giudicato).

IL GIUDICE

1) in caso di segnalato inadempimento o, addirittura, di mancata presentazione dell'obbligato FISSA UDIENZA per revocare la sanzione sostitutiva (nei casi previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. nonché nel caso previsto dall'art. 73 c. 5 dpr 309 del 1990; per revocare la concessa sospensione condizionale della pena nel caso previsto dall'art. 165 c.p. anche su iniziativa del P.M. in quest'ultimo caso)

2) in caso di relazione conclusiva - senza che vi sia stata una precedente segnalazione negativa - FISSA UDIENZA per dichiarare l'estinzione del reato nei casi previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. che dovrà essere comunicata al P.M.; nel caso previsto dall'art. 73 c. 5 dpr 309 del 1990 non viene fissata alcuna udienza se il lavoro di p.u. risulta positivamente terminato (la relazione conclusiva deve comunque essere allegata agli atti del fascicolo del dibattimento e del P.M.). Quanto all'art. 165 c.p., in mancanza di una espressa disciplina legislativa (l'art. 18 bis disp. att. c.p. rinvia all'art. 54 D.L.vo 274 del 2000 che non prevede la fissazione di un'udienza in caso di esito positivo) la relazione conclusiva deve essere allegata al fascicolo del dibattimento e di quello del P.M.

ALLEGATO 6

COMPITI DELLA CANCELLERIA

1) Il dispositivo con il quale il giudice applica i lavori di pubblica utilità deve essere comunicato:

- all'interessato e al suo difensore (ovviamente all'udienza)

- all'ENTE/ASSOCIAZIONE indicato nel Programma o nella Dichiarazione di disponibilità dei l.p.u.

- all'ORGANO DI CONTROLLO (UEPE, PdS, C.C. eventualmente Polizia Municipale)

- all'Ufficio per i l.p.u.

2) La cancelleria del giudice riceve le segnalazioni e la relazione conclusiva trasmessa dagli ORGANI DI CONTROLLO

3) La cancelleria del giudice comunica alle parti la fissazione dell'udienza all'esito delle segnalazioni e della relazione conclusiva trasmessa dagli ORGANI DI CONTROLLO (se vi è rinuncia preventiva viene omessa la comunicazione all'interessato e al suo difensore della fissazione dell'udienza per la dichiarazione di estinzione del reato oppure si fissa, da subito, al momento della decisione sui l.p.u. un'udienza conclusiva per delibare sulla realizzazione o meno dei l.p.u.)

4) La cancelleria del giudice trasmette al P.M. la relazione conclusiva sui l.p.u. qualora non risulti direttamente inviata alla Procura della Repubblica da parte degli ORGANI DI CONTROLLO.

ALLEGATO 7

ORGANI DI CONTROLLO

La legge dice che gli ORGANI DI CONTROLLO sull'esecuzione dei l.p.u. sono:

- 1) Per i fatti previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. l'UEPE ovvero l'Ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il Comando dei C.C.
- 2) Per i fatti previsti dall'art. 73 c. 5 dpr 309 del 1990 l'UEPE
- 3) Per il caso previsto dall'art. 165 c.p. l'Ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il Comando dei C.C. (art. 59 D.L.vo 274 del 2000 richiamato dall'art. 18 bis disp. att. c.p.).

Anche in questo caso occorre un intervento di razionalizzazione e di distribuzione delle risorse per il controllo della misura.

Una proposta che tenga conto di criteri rispettosi della natura e finalità degli organi di controllo potrebbe essere articolata come segue:

UEPE: tutti i casi implicanti un percorso terapeutico (art. 73 c. 5 dpr 309 del 1990 e art. 187 C.d.S.) a prescindere dal luogo di esecuzione della misura e salvo delega a favore di uffici UEPE territorialmente competenti

COMMISSARIATI DI P.S.: per le misure da eseguirsi a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino ex art. 165 c.p.

COMANDI STAZIONE C.C.: per le misure da eseguirsi negli altri Comuni della Provincia di Firenze ex art. 165 c.p.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S. il criterio di riparto delle competenze di controllo tra UEPE e Autorità di P.S. deve far riferimento alla situazione personale del destinatario della misura sostitutiva: se si tratta di persona con problemi di dipendenza o già seguita da servizi di territorio è consigliabile attribuire il controllo all'UEPE. Negli altri casi è sufficiente il controllo dell'Autorità di P.S. seguendo il riparto di competenze tra Polizia di Stato e Carabinieri previsto per le misure disposte ai sensi dell'art. 165 c.p.

ALLEGATO 8

DURATA E CRITERI DI RAGGUAGLIO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

	Giudice di Pace	Legge sugli stupefacenti	Codice della Strada	Pena sospesa
Volontà dell'imputato	Richiesta	Richiesta	Non opposizione	Non opposizione
Durata minima	10 giorni	Quella prevista per la pena in concreto	Quella prevista per la pena in concreto	10 giorni
Durata massima	6 mesi	Quella determinata con la pena in concreto	Quella determinata con la pena in concreto	Quella determinata con la pena in concreto
Durata settimanale e massima	6 ore salvo diverso provvedimento del giudice	40 ore	40 ore	6 ore salvo diverso provvedimento del giudice
Durata giornaliera Massima	8 ore	8 ore	8 ore	8 ore
Criteri di ragguglio	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro = € 250	1 giorno lavoro = 8 ore
Violazione degli obblighi	Fino a un anno di reclusione	Revoca dei l.p.u. e ripristino pena originaria	Revoca dei l.p.u. e dei benefici, ripristino pena originaria	Revoca sospensione
Reiterabilità della sanzione dei l.p.u.	Illimitata salvo condanna per violazione degli obblighi	Non più di due volte	Non più di una volta	Non reiterabilità

ALLEGATO 9

AVVISO DELLA PREFETTURA AL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE

PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DI ALTERAZIONE DA SOSTANZA STUPEFACENTI IL CODICE DELLA STRADA NON PREVEDE SOLO LA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA PATENTE.

È UN VERO E PROPRIO REATO CHE PREVEDE UNA AMMENDA DA € 800 FINO A € 6.000 E IL CARCERE FINO A SEI MESI.

VIENE FATTO UN PROCESSO CON LA DIFESA OBBLIGATORIA DI UN AVVOCATO E IN CASO DI CONDANNA VIENE APPLICATA UNA SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA PATENTE FINO A 4 ANNI.

SE SI È GIÀ STATI CONDANNATI PER LO STESSO REATO NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA PATENTE È REVOCATA.

NEI CASI PIÙ GRAVI L'AUTOMOBILE CON LA QUALE E' STATO COMMESO IL REATO - SE È DI PROPRIETÀ DEL CONDUCENTE - VIENE CONFISCATA.

TUTTAVIA

IL CONDUCENTE PUÒ CHIEDERE, PERSONALMENTE O FACENDOSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO, DI SOSTITUIRE LA PENA DEL CARCERE E DELL'AMMENDA CON LA SANZIONE DEL

LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

PRESSO ENTI O ASSOCIAZIONI CONVENZIONATI CON IL TRIBUNALE.

SE IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ VIENE SVOLTO PER IL PERIODO E SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL GIUDICE IL REATO VIENE ESTINTO, LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE VIENE RIDOTTA DELLA METÀ E L'AUTOMOBILE NON VIENE PIÙ CONFISCATA

LA SOSTITUZIONE NON PUÒ ESSERE CONCESSA PIÙ DI UNA VOLTA
PER TUTTE LE PIÙ OPPORTUNE INFORMAZIONI CI SI PUÒ

RIVOLGERE ALL'UFFICIO PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, VIALE GUIDONI 61, PIANO 7
STANZA 104.

Tel.:055-79.96.462;

mail: LPU.tribunale.firenze@giustizia.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00

ALLEGATO 10

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AVVISO AGLI IMPUTATI PER LA VIOLAZIONE

DELL'ART. 73 COMMA 5 DPR 309 DEL 1990

PER IL REATO PREVISTO DALL'ART. 73 DPR 309 del 1990 QUALORA
RICORRA L'IPOTESI DI "LIEVE ENTITÀ" PREVISTA DAL COMMA 5
L'IMPUTATO PUÒ CHIEDERE LA SOSTITUZIONE DELLA PENA
DETENTIVA E PECUNIARIA CON LA SANZIONE DEI **LAVORI DI
PUBBLICA UTILITÀ**

LA SANZIONE PUÒ ESSERE ESEGUITA ANCHE PRIMA DEL
PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA CONDANNA.

LA SANZIONE VIENE APPLICATA SE L'IMPUTATO NON HA DIRITTO
A BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA
PENA.

LA SANZIONE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ NON PUÒ ESSERE
CONCESSA PER PIÙ DI DUE VOLTE.

LA SANZIONE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ HA LA STESSA
DURATA DELLA PENA PRINCIPALE.

UN GIORNO DI LAVORO EQUIVALE A DUE ORE LAVORATIVE E CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE E' POSSIBILE ACCORPARE IN UN SOLO GIORNO FINO A UN MASSIMO DI OTTO ORE LAVORATIVE.

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE AL LAVORO O DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI VIENE RIPRSTINATA LA PENA ORIGINARIA.

IL LAVORO DI SVOLGE PRESSO ENTI O ASSOCIAZIONI CONVENZIONATI CON IL TRIBUNALE.

PER TUTTE LE PIU OPPORTUNE INFORMAZIONI CI SI PUÒ RIVOLGERE ALL'UFFICIO PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, VIALE GUIDONI 61, PIANO 7 STANZA Io4

Tel.:055-79.96.462; mail: LPU.tribunale.firenze@giustizia.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

ALLEGATO 11
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274
DEL 2000 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5-bis dpr 309 del 1990 inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 272 del 2005 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224-bis D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che il d.l. 122 del 1993 aveva infatti previsto all'art. 1^{1bis} la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il _____, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. _____, nato a _____ il _____, Presidente del Tribunale di _____, giusta la delega di cui alla premessa e l'Ente, nella persona di _____ si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Attività da svolgere

L'Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.

L'Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, hanno per oggetto le prestazioni come meglio elencate nelle schede allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto.

In ogni caso il numero massimo di persone condannate alla pena di pubblica utilità che l'Ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee indicate nelle allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto. Si specifica che nel tempo di vigenza del presente atto le suddette schede potranno essere integrate e/o modificate previa comunicazione fra le parti, con identiche forme e modalità di quelle allegate.

L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso il e/o gli Enti indicati all'art. 1, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: come meglio elencate nelle schede allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto

- *Nome e Cognome e funzione rivestita all'interno dell'Ente*

- *Nome e Cognome e funzione rivestita all'interno dell'Ente*

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto al _____ ed agli altri Enti indicati all'art. 1 di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico del _____ l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Tale relazione viene comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui a! l'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché a! Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari pena!i.

